

Radioprotezione e basi legali

-

contesto legale e rischi

9 maggio 2019, Aula Magna della Scuola CPS, Lugano

MLaw Jerry Anthony Vadakkumcherry

I. Contesto legale

Principio: le radiazioni ionizzanti che incidono sui tessuti biologici possono causare danni di tipo sanitario qualora la dose assorbita superi un determinato dosaggio.

Utilità: radiazioni utili nel settore medico (radiografie, sterilizzazione strumenti, PET, ecc.), industriale e militare.

Conseguenza: assoggettamento di determinato strumentario ed individui che ne fanno uso alla legislazione in materia:

- Legge federale sulla radioprotezione (LRaP);
- Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP);
- Ordinanza sulla formazione in radioprotezione;
- Ordinanza sui raggi X (OrX);
- ecc.



Art. 1 LRaP: «Scopo della presente legge è la **protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti.**»

I. Contesto legale

Formazione in ambito radiografico

1. Formazione di base

Autorizzazione ad eseguire radiografie nell'ambito di applicazioni tecniche intra- ed extraorali mediante piccoli impianti a raggi X (cfr. Ordinanza sulla formazione in radioprotezione, Allegato 2, MP 12)

2. Formazione in ortopantomografia e teleradiografia (formazione supplementare)

Autorizzazione ad eseguire radiografie nell'ambito di applicazioni di tecniche intra- ed extraorali in odontoiatria (OPT e teleradiografia). Presuppone la formazione base (cfr. Ordinanza sulla formazione in radioprotezione, Allegato 2, MP 13).

3. Formazione in tomografia volumetrica digitale (TVD)

Autorizzazione ad eseguire applicazioni TVD. Presuppone la formazione supplementare in radioprotezione ed è subordinata alla conclusione di una formazione OPT per assistenti dentali o di una formazione di igienista dentale (cfr. Ordinanza sulla formazione in radioprotezione, Allegato 1, MA 13; Allegato 2, MP 11/14).

I. Contesto legale

Obbligo di aggiornamento

- Soggetti: tutte le persone che manipolano radiazioni ionizzanti in funzione della loro attività e responsabilità;
- tempistiche: ogni 5 anni (comprovati da relativo attestato di partecipazione);
- basi legali: ORaP art. 172 e seg.; ordinanza sulla formazione in radioprotezione allegato 1 tabella 3 / allegato 2 tabella 3.
- Altro: obbligo del titolare della licenza di coordinamento formazione, aggiornamento e conservazioni attestati;

II. Rischi

Attori et al.

- Professionista: medico/a dentista
- Persona ausiliaria: assistente dentale
- Persona terza: paziente
- Altri: assicurazioni; evtl. periti ecc.


II. Rischi

Relazioni contrattuali nel caso di trattamento del medico dentista privato in una prassi privata

MEDICO DENTISTA



PAZIENTE



ASSISTENTE DENTALE

TF: [...] «on doit admettre que l'on est en présence d'un **rapport de mandat** chaque fois que le dentiste chargé d'un traitement doit procéder sous sa propre initiative et responsabilité aux investigations, diagnostics, choix des moments et modes d'intervention, ainsi qu'aux actes d'exécution permettant d'atteindre le but poursuivi. » (TF 110 II 375, consid. 1)

II. Rischi

Caratteristiche del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO)

- [...] il mandatario si obbliga [nei confronti del mandante] a compiere a norma del contratto, gli affari o servizi di cui viene incaricato (art. 394 cpv. 1 CO);
- può prevedere un compenso o essere a titolo gratuito;
- atto unico o a titolo duraturo;
- contenuto spesso relativamente indeterminato (focus sullo scopo determinato dagli interessi del mandante);
- principio: obbligo di eseguire il mandato personalmente (art. 398 cpv. 3 CO) → eccezione nella prassi!

II. Rischi

Caso

La signora Rossi è impiegata da oltre 8 anni dal med. dent. Quadri in qualità di assistente dentale, avendo assolto la formazione base. Le sue mansioni lavorative sono rimaste pressoché invariate dall'inizio del suo impiego, e la signora Rossi non ha partecipato ad alcun corso di formazione (supplementare) e non conosce neppure l'evolvere del quadro legislativo. La signora Rossi esegue alla lettera le istruzioni del suo datore di lavoro.

Il 3 febbraio 2019, il signor Merli si presenta presso lo studio del medico dentista per un intervento che richiede prima l'esecuzione di applicazioni TVD.

In ragione dell'enorme mole di lavoro, il med. dent. Quadri affida il compito di eseguire gli esami radiografici alla signora Rossi, come già accade da molti da anni soprattutto durante i carichi importanti di lavoro. L'assistente dentale esegue quanto richiesto.

Due mesi dopo il trattamento, al signor Merli viene diagnosticato un tumore alla cavità orale. Tutto sembra indicare che la massa tumorale sia da ricondurre ad un errata manipolazione delle apparecchiature TVD effettuata dalla signora Rossi.

II. Rischi

Q1: Responsabilità (contrattuale) del dott. Quadri?

- «[il mandatario] è *responsabile verso il mandante della **fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli***» (art. 398 cpv. 2 CO)
 - condizioni concrete nel caso e standard nel settore (c.d. *state of the art*)
- obbligo di **esecuzione personale** del mandato (v. slide 7);
- «chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione [...] ad una **persona ausiliaria** [...], deve risarcire all'altra parte il danno che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze» (art. 101 cpv. 1 CO);

R1: Il sig. Merli può rifarsi sul med. dent. Quadri per il danno in essere (cfr. TF 116 II 519, consid. 3c e seg.)

II. Rischi

Q2: Responsabilità dell'assistente dentale nei confronti del signor Merli?

- La signora Rossi non disponeva delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione di applicazioni TVD (cfr. slide 3);
- *«Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza»* (art. 41 cpv. 1 CO);

R2: La responsabilità della signora Rossi nei confronti del signor Merli è regolata dalle disposizioni sugli atti illeciti (art. 41 e segg. CO). Qualora i relativi presupposti fossero adempiuti, la signora Rossi dovrà rispondere nei confronti del signor Merli per i danni a quest'ultimo occorsi a seguito dell'agire dell'assistente dentale.

III. Conclusioni

Consigli

1. Verificare il proprio grado di formazione e limitarsi a svolgere i compiti che detta formazione autorizza;
2. Esame critico delle disposizioni del datore di lavoro: in caso di dubbio valutare «egoisticamente» la situazione;
3. Seguire i corsi di aggiornamento obbligatori;
4. Verificare con regolarità le comunicazioni dell'associazione di categoria in merito al processo legislativo settoriale;
5. In caso di problematiche in tal senso, rivolgersi all'associazione di categoria ed eventualmente ad un legale.

Q & A

DOMANDE?

ARRIVEDERCI

GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE PRESTATATA

MLaw Jerry Anthony Vadakkumcherry

Studio legale e notarile Respini Jelmini Beretta Piccoli
Via Ferruccio Pelli 2, 6900 Lugano